

DIPARTIMENTO di Studi Linguistici e Culturali
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo” (CLASSI LM-1 e LM-84)

Indice:

| | |
|--|----------------|
| Art. 1 – Premesse e finalità..... | pag. XX |
| Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione..... | pag. XX |
| Art. 3 - Organizzazione didattica..... | pag. XX |
| Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale..... | pag. XX |
| Art. 5 – Esami e verifiche del profitto..... | pag. XX |
| Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi..... | XX |
| Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti | pag. XX |
| Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti..... | pag. XX |
| Art. 9 – Piani di studio | pag. XX |
| Art. 10 Prova | pag. XX |
| Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale..... | pag. XX |
| Art. 12 – Tutorato..... | pag. XX |
| Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica..... | pag. XX |
| Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi..... | pag. XX |
| Art. 15 - Norme finali transitorie..... | pag. XX |

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in “Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo” LM-1 e LM-84, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.

L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it.

Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.

2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una solida base generale in ambito umanistico (antropologico, sociologico, storico, filosofico,

linguistico e letterario) che può essere acquisita attraverso una delle seguenti lauree: L-1, L-3, L-5, L-6, L-10, L-11, L-12, L-14, L-15, L-16, L-18, L-19, L-20, L-24, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40, L-42, L-43 o equivalenti lauree di vecchio ordinamento (ex ante DM 509).

Per l'accesso è richiesto inoltre il possesso di una certificazione linguistica di livello B2 o avere sostenuto un esame di lingua straniera pari ad almeno 6 CFU. I candidati che non siano in possesso di tali requisiti hanno la possibilità di sostenere un colloquio con un docente di lingue del Dipartimento che, in caso di esito positivo, ne darà comunicazione alla Commissione del CCdS.

Il possesso dei requisiti viene verificato attraverso la presentazione del curricu

lum degli studi. La verifica è affidata a membri del collegio docenti del Corso di Laurea. Se la verifica non è completamente positiva, vengono indicate specifiche integrazioni curriculari, secondo le modalità previste nel comma 3. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale di tipo umanistico. A seconda del curriculum inviato e del numero di CFU acquisiti nelle discipline storico-antropologiche, la commissione può decidere di tenere uno o più colloqui non selettivi per verificare il possesso dei requisiti. La commissione indicherà le eventuali integrazioni da effettuare dandone tempestivamente comunicazione al candidato con le seguenti modalità: attività di studio personalizzate seguite da verifiche svolte dalla suddetta commissione. I colloqui si terranno prima della scadenza dei termini di iscrizione.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.dslc.unimore.it/site/home.html>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito

<http://www.dslc.unimore.it/site/home/didattica.html>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo

studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. Il part-time è regolamentato da disposizioni dipartimentali reperibili nell'apposito sito. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

1) caratterizzanti;

2) affini o integrative;

3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme sopra indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. I risultati di stage e tirocini verranno verificati tramite un colloquio con il tutor scientifico prima che l'apposita documentazione venga trasmessa alla Giunta del Dipartimento per l'approvazione dei CFU.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal CCdS in base alla coerenza con il progetto formativo del CLM, alla frequenza richiesta, al superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e al conseguimento dei relativi CFU

da parte degli studenti. Certificati di frequenza e di superamento degli esami saranno valutati dal tutor scientifico e dal CCdS.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Per ogni attività didattica sono previsti un minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento).

Non sarà possibile iscriversi più di 3 volte allo stesso esame nell'arco di 12 mesi, conteggiate a partire dalla prima iscrizione.

Uno studente è da considerarsi iscritto ogni volta che, ad appello chiuso, risulta nella lista di coloro che si sono prenotati a sostenere l'esame.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio. Anche in caso di trasferimento da altri Atenei, la validità dei CFU è fissata in 8 anni.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se,

avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, presentando l'apposita domanda entro i termini previsti dal bando.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare viene integralmente riconosciuta (è pari al 100%);

b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare vengono integralmente riconosciuti (è pari al 100%);

c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente a una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il CCdS, acquisito il parere della commissione piani di studio, deciderà caso per caso tenendo conto degli esami sostenuti nei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano di studi.

d) Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio

Emilia della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.

e) Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi Cfu.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale, che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra quelle offerte dall'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate al momento della compilazione del piano di studio e controllate dal CCdS.

Le scelte sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. La presentazione dei piani di studio individuali va dal 1 dicembre al 30 aprile.

3. Il CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 maggio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio tramite colloquio.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore affiancato da un correlatore. Nel caso in cui lo studente lo richieda, contestualmente alla proposta di argomento di laurea, la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS e con il Relatore della tesi. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

La prova finale prevede una dettagliata esposizione del lavoro svolto e un confronto puntuale con il Relatore e il Correlatore della tesi; la valutazione finale terrà conto dei seguenti aspetti:

- originalità del lavoro, sua profondità ed estensione;
- padronanza della produzione scientifica internazionale;
- giudizio del Relatore, del Correlatore e della Commissione di laurea.

2. Per ogni studente vengono nominati un relatore (docente o ricercatore) incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione e un correlatore incaricato di valutare il lavoro e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono almeno 5 mesi prima della data prevista per la discussione finale sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 membri.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento

rilevante.

3. È attribuito 1 punto di bonus a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment"

4. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata degli esami sostenuti;

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 10 punti.

5. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione, e in coordinamento con un Responsabile per la Qualità del CCdS e il CCdS stesso, vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti,

redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <http://www.dslc.unimore.it/site/home.html>.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.
